

C. l. A

COMUNE DI STATTE		
Provincia di Taranto		
Prot. <u>4613</u>	Date	<u>27 MAR. 2015</u>
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto

Sezione Unica Civile

nella persona dei Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Presidente
- 2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere
- 3) Dott. Franco MOREA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A
ex art. 29 D.lgs. 1-9-2011 n° 150

nella causa civile in unico grado iscritta al N. 104 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, trattata e passata in decisione all'udienza del 5/11/2014

T R A

, con sede legale e stabilimento in
alla

in persona del legale
rappresentante, difesa dall'avv.

con studio in alla
giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

- ATTRICE -

E

COMUNE DI STATTE, C.F. 90031270730, in persona del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-

N. 104/2013 R.G.

N. 268/14(c) Cron.

N. 471 Rep.

OGGETTO:

Espropriazione.

Patrimonio, ing. Mauro De Molfetta, giusta art.
104 dello Statuto Comunale, elettivamente
domiciliato in alla
presso lo studio dell'avv. dal
quale è rappresentato e difeso, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 750 del
28/6/2013, in virtù di mandato esteso a margine
della memoria di costituzione.



- CONVENUTO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile la
rappresentata come in atti, deduceva che nell'agosto 2010 il comune di Statte aveva occupato senza
titolo alcuni terreni di sua proprietà ricadenti nella zona Piani insediamenti Produttivi dello stesso
comune; successivamente il medesimo comune notificava il decreto di acquisizione dei detti terreni
per i lavori di urbanizzazione primaria necessari, con una nota con la quale fissava in euro 17,22 per
metro quadro il valore venale attribuito i terreni oggetto della procedura ablativa. Non ritenendo
congrua la detta stima, l'attrice proponeva opposizione dinanzi a questa Corte onde fosse
determinato il costo delle aree edificabili rientranti nella zona ridetta del comune di Statte, oltre il
riconoscimento del danno patrimoniale e dell'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo.

Si costituiva in giudizio il comune di Statte il quale chiedeva il rigetto della domanda
dell'opponente, sicché, in esito alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa era riservata dalla
decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in esito alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'area in oggetto insiste a circa 3 km a sud del perimetro urbano del comune di Statte: la
documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica evidenzia l'irreversibile trasformazione
delle aree espropriate alla società attrice, attualmente destinate a strade: le aree limitrofe risultano
parzialmente edificate sempre nell'ambito del piano per insediamenti industriali.

L'intero comparto risulta servito da opere di urbanizzazione primaria, e cioè strade asfaltate dove
insistono le reti pubbliche di telefonia, elettricità, illuminazione ed acquedotto, sicché si appalesa
corretto, i fini della determinazione del valore venale del suolo, il metodo sintetico comparativo in
luogo di quello analitico ricostruttivo.

Pertanto il procedimento seguito dal consulente, e vale a dire la considerazione di tutti valori unitari
riportati negli atti di vendita per terreni limitrofi e di caratteristiche analoghe a quelli espropriati,
deve considerarsi corretto. Il consulente tecnico ha peraltro aggiunto che, ai fini della stima
comparativa, il valore venale delle aree è risultato attraverso una media dei valori indicati negli atti
notarili presi in considerazione e singolarmente esaminati e la media dei valori fissati con le
delibere del consiglio comunale. Ritiene la Corte che i valori espressi nella consulenza siano corretti
e dunque vada individuato in euro 18,82 il valore unitario per metro quadro, di poco superiore a
quello determinato dal comune convenuto pari ad euro 17,22. Il valore fissato in euro 25 per metro
quadro con una precedente delibera numero 16 del 2009 dello stesso comune va riferito solo alle
aree divenute interamente edificabili a seguito delle opere di urbanizzazione nel frattempo
eseguite; laddove la zona in argomento è solo parzialmente urbanizzata. Pertanto il valore venale del
terreno espropriato deve essere fissato in euro 374.857,00, l'indennità per danno patrimoniale in
euro 37.486,00 pari al 10% del valore venale e l'indennità di occupazione, pari al 5% del valore
venale per il periodo agosto 2000-10 febbraio 2013, data del decreto di acquisizione, in euro
46.857.

Non compete la svalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e mancando qualsiasi
dimostrazione dell'esistenza di un maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma secondo, del
codice civile (in tal senso la giurisprudenza costante di questa Corte, vedi sentenza 20 giugno 2007).

Gli interessi legali hanno natura compensativa e decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto per l'indennità di occupazione e dal momento stesso della espropriazione.

Le predette somme dovranno essere versate dal comune convenuto presso la cassa DD.PP.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica vanno poste in via definitiva a carico del comune convenuto.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice, determina le indennità dovute alla nei sensi di cui in motivazione con gli interessi legali con le decorrenze ivi indicate. Condanna il comune di Statte a versare le dette somme presso la cassa DD.PP.

Condanna il comune di Statte a rifondere all'attrice le competenze di causa liquidate in euro complessive 6200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Rone a carico definitivamente del comune convenuto le spese di consulenza tecnica come liquidate.

Così deciso in Taranto il 12 novembre 2014.

Il presidente est.

CO.RTE D'APPELLO DI LECCE
LEZ. DIST. TARANTO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

18 NOV. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Distaccata di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Taranto che si rilascia a
richiesta del Sig.

per uso notificato me
Taranto, 23.03.15



IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)

TRIBUNALE DI TARANTO
COURT DE APPELLO DE TARANTO
TRIBUNALE DI TARANTO
COURT DE APPELLO DE TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO
COURT DE APPELLO DE TARANTO

UNEP - TARANTO

Modello A / 1 Cr. 8473

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,70
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,28

(10% versato in modo virtuale)

Data Richiesta 23/03/2015

L'Ufficiale Giudiziario



-IG118473/1

scrittura

presentato all'Ufficio Unico Notificazioni (V. n. 1)
Corte di Taranto, a richiesta dell'Ufficio di
competenza in atti, per ogni effetto di Legge. Per lo
scopo il suddetto atto al Sig. _____

EDMONDO DI STATTE

residente in VIA S. FRANCESCO, 4 a Taranto

TARANTO 25 MAR. 2015

CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Distaccata di Taranto
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Claudia SION)